

STATUTO
"Associazione Krea Merano"



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 l'associazione non conosciuta e denominata **"Associazione Krea Merano"** d'ora in avanti indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Merano.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune di Merano non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni o sedi secondarie dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Bolzano, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Associazione Krea Merano"** oppure **"Associazione Krea Merano organizzazione di volontariato"**.
- L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

(Statuto- scopo-settori- attività)

L'Associazione Krea Merano è un'Associazione apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, **in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi**, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione si propone come punto di incontro sociale e culturale per la comunità in Alto Adige. Sviluppare la reciprocità nella conoscenza, comprensione, ed il dialogo con le persone della popolazione autoctona.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

Essa opera nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett.i) D.Lgs. 117/2017);
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Mano d'Autore S.p.A.

- 
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
 - i) Promozione delle produzioni locali.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

Per attuare le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni concrete:

- a) Promuovere eventi e manifestazioni culturali, corsi, e laboratori di attività interdisciplinari in ambito culturale nella città di Merano, con un focus specifico sulle pari opportunità;
- b) Organizzare mostre, workshop, eventi di musica e danza, presentazione di libri di autori, anche di culture diverse;
- c) Organizzare formazioni e interventi di promulgazione della cultura locale, nazionale ed internazionale e della memoria storica e civile, attraverso l'arte, il teatro di figura, la letteratura, la danza, la musica, la pittura, la scultura, la fotografia, l'artigianato e qualsiasi altra forma artistica e sportiva in qualsiasi spazio atto ad accogliere tali attività comprese scuole ed università, su tutto il territorio nazionale, extranazionale ed internazionale;
- d) Sviluppare e promuovere attività in collaborazione ed in sinergia con altre associazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici e privati, nell'ambito delle finalità associative;
- e) Favorire l'apprendimento delle culture tradizionali locali, interregionali ed internazionali;
- f) Organizzare iniziative per creare ponti di solidarietà col fine di sviluppare rapporti transnazionali negli ambiti sociali, culturali, turistico, istituzionali, sportivi, di istruzione che permettano di migliorare le relazioni fra i popoli;

Handwritten signature: Maria Cristina Sforza

h) L'associazione si avvale, per le sue attività, di personale di provata sensibilità umana e professionale;

i) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato nonché gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, qualora il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che ne condividono le finalità, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

Unione Culturale S. Stefano

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la patria potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

- a) Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
- b) La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
- c) I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità
- e) Per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, ovvero presso il professionista incaricato dall'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

Uscire Capitale 8/11

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non siano rivalutabili.

ART. 6

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Uscio Arturo flat



ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima e seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la

devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 11

(L'Assemblea degli associati: regole di voto)

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

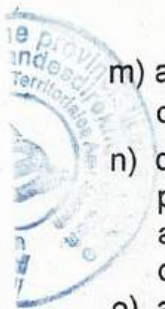
ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente un Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) delibera sulla stipulazione delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 e ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 2 (due) mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Verbalizzato

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.14

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, almeno un componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro

L'organo di controllo rimane in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Carlo Antonio Delfino



- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro dei revisori legali dei conti; deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Mano Custodia Lib



ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 21

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

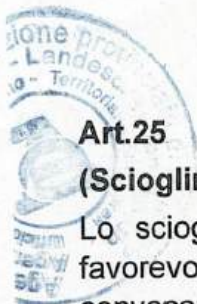
L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Unica Cultura box



Art.25

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 26

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente



ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

CULTURALE 'KREA'

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, i sottoscritti signori sono presenti a Merano, in via Tappeiner 2, alle ore 15.30 del 2 novembre 2024 al fine di costituire l'associazione culturale con la denominazione '**KREA**'.

1. Irmgard Knoll, nata il 18/9/1953 a Cermes e quivi residente in via Tappeiner n. 2. Cod. Fisc. KNLRGR53P58A022P,

2. Norbert Gutweniger, nato a Merano il 7.8.1948 quivi residente in via Tappeiner n. 2. Cod. Fisc. GTWNBR48M07F132V,

3. Maria Cristina Sborgi, nata a Firenze il 26/11/1952 e residente a Merano in via Cavour n. 69. Cod. Fisc. SBRMCR52S66D612X,

4. Hannelore Ratschiller, nata a Postal il 26.06.1961 e residente a Merano. in via Armonia 46. n. Cod. Fisc. RTSHNL61H66D936U

5. Giacomo Fornari, nato a Brescia il 3.2.1963. e residente a Abes (Bressanone) in via dei Prati n. 27. Cod. Fisc. FRNGCM63B03B157R

6. Renato Dalla Zuanna, nato il 30/3/2000 a Merano e quivi residente in via Cavour n. 69. Cod. Fisc.



DLLRNT00C30F132X.

7. Francesca Gori, nata il 21/12/1952 a Firenze e residente a Milano in via Porta Tenaglia n...3.. Cod. Fisc. GROFNC52T61D612Z

8. Alessandra Oddi Baglioni, nata il 08.09.1946 a Perugia e residente a Roma in via delle Coppelle n 14 Cod. Fisc. DDBLSN46P48G478Y

9. Patrizia Barbieri, nata il 6.9.1943. a Firenze e quivi residente in via Guerrazzi n. 8. Cod. Fisc. BRBPRZ43P46D575F

10. Maria Grazia Merlini, nata il 12.09.1944 a Firenze e quivi residente in via Gianbologna...n 28... Cod. Fisc. MRLMGR44P52D612D

12. Francesca Reali, nata il 13.05.1943... a Firenze e quivi residente in via dei Massonin. ...6/25... Cod. Fisc. RLEFNC43E53D612I

13. Helmut Koecher, nato il 24.07.1959 a Merano e residente a Verano, via Kompatsch 6 cod. fisc. KCH HMT 59L24 F132L

Essi intendono costituire fra loro una libera associazione culturale senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, e a tal fine convengono e stipulano quanto segue:

- Costituzione:



E' costituita fra i soci fondatori, sopra costituiti, un'associazione culturale senza fini di lucro – ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile – con la seguente denominazione: 'KREA';

- Sede:

L'Associazione stabilisce la propria sede nel Comune di Merano in Via Cavour n. 69;

- Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo Settore.

- Durata:

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Finalità e scopi: l'Associazione si propone come punto di incontro sociale e culturale per le varie comunità dell'Alto Adige. Sviluppare la reciprocità nella conoscenza, comprensione, ed il dialogo con la popolazione autoctona.

- Svolgimento dell'attività:

- Le attività sociali saranno svolte con le modalità e secondo l'ordinamento giuridico ed amministrativo stabiliti dallo Statuto dell'Associazione composto di n. 26 articoli, che



trovasi allegato sub A al presente atto e che viene sottoscritto dai soci fondatori per approvazione e conferma.

- Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà utilizzare i mezzi finanziari provenienti dal versamento delle quote associative, nonché quelli derivanti dalle attività culturali ed istituzionali, dai contributi e donazioni di enti pubblici e privati e in genere, secondo le disposizioni dello Statuto sociale.
- Quota Associativa:
La quota associativa per il primo anno viene fissata in Euro venticinque (25 Euro). Il Fondo Associativo iniziale è pertanto di Euro (325. Euro).
- Consiglio Direttivo:
A comporre il Consiglio Direttivo per i primi tre esercizi sociali vengono nominati i signori:
 - a) Irmgard Knoll
 - b) Norbert Gutweniger
 - c) Maria Cristina Sborgi
 - d) Renato Dalla Zuanna
 - e) Giacomo Fornari
- Esercizio Sociale e Bilancio:
Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2024. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà presentare il Bilancio Consuntivo ed un Bilancio di Previsione per il nuovo esercizio, come stabilito dallo Statuto.

- Norme applicabili:

- L'Associazione è disciplinata dal presente atto costitutivo e dallo Statuto sociale allegato che ne forma parte integrante e sostanziale.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

- Spese Costituzione:

Tutte le spese per la registrazione del presente atto e conseguenti tutte, nonché quelle necessarie per la formale organizzazione e avvio delle attività sociali, sono a carico dell'Associazione che le assume.

Il Presidente è delegato a far registrare presso l'Agenzia delle Entrate gli atti di costituzione e lo Statuto e successivamente presso l'ufficio provinciale competente in materia delle organizzazioni di volontariato chiedendo l'iscrizione dall'Associazione nel registro provinciale delle Organizzazioni di volontariato, ovvero, se operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente è altresì delegato ad apportare allo Statuto qui allegato le eventuali modifiche formali che venissero richieste dalle competenti autorità.

A questo punto null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto in Merano, oggi 2
novembre 2024

Firme dei soci fondatori

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MERANO
AGENTUR DER EINNAHMEN - AMT MERAN

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum
al N. 798
unter Nr.
Serie 3
Esatti €
Eingezahlt € 60.000

Il Funzionario - Der Funktionär*
(Michael Covi)

* firma su delega del Direttore Provinciale EGON SANIN)

07 NOV. 2024